

**SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI**

Prot. n° 20870/2016

ORDINANZA N. 54/2016

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE SUL TRATTO DI SR 245 “CASTELLANA” DALLA KM 17+800 AL KM 19+750 – CIRCUITAZIONE MEZZI PESANTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- compito primario affidato agli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini attraverso una razionale utilizzazione del territorio;
- dalle statistiche ufficiali emerge che gli autoveicoli pesanti sono spesso causa di incidenti stradali con gravi conseguenze anche letali soprattutto ai danni delle cosiddette utenze deboli della strada (ciclisti, pedoni, ecc.);
- la circolazione dei veicoli pesanti all'interno dei centri abitati, a causa delle loro dimensioni e delle loro caratteristiche, costituisce intralcio alla fluidità della circolazione ed è causa di inquinamento acustico ed ambientale;

CONSIDERATE infatti le dimensioni della strada, gli attraversamenti a raso, le numerose abitazioni presenti e la velocità tenuta dagli autotrasportatori, spesso elevata in relazione alle predette condizioni strutturali della strada, della circolazione e del traffico, ed esaminate le numerose richieste di regolamentazione della viabilità e di mitigazione del traffico pesante nel centro abitato, effettuate dai residenti di Trebaseleghe;

DATO ATTO che:

- i livelli di pressione sonora generata dal traffico stradale superano i limiti imposti dal DPR n. 142/2004 e stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, come meglio evidenziato dai rilievi fonometrici eseguiti nel centro abitato di Trebaseleghe;

RISCONTRATO che si sono conclusi i lavori di realizzazione del tratto che collega la SR n. 245 “Castellana” con via Villanova e via Ronchi oltre che alla realizzazione di una nuova rotatoria nell’intersezione tra la SR n.245 e via Ronchi;

RITENUTO che le problematiche evidenziate possano trovare attuazione nell’istituzione del divieto di transito ai veicoli massa superiore a 3,5 tonnellate, allo scopo di garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità alla circolazione stradale, migliorare la qualità della vita, all’interno del centro abitato di Trebaseleghe, e ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico causato dalla presenza massiccia dei mezzi pesanti;

VALUTATA l’esistenza della viabilità alternativa alla Strada Regionale n. 245 che permetta di deviare il traffico, soprattutto quello pesante all’esterno del centro abitato, in virtù della quale sono stati creati vari interventi volti ad adeguare e a completare la viabilità già esistente a sud e ad ovest del centro abitato;

RITENUTO pertanto di vietare il transito ai veicoli e ai complessi dei veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva superiore a tonnellate 3,5 all’interno del centro abitato del capoluogo, ovvero lungo il tratto di SR 245 “Castellana” dalla chilometrica 17+800, rotonda intersezione con via Manetti, alla chilometrica 19+750, rotonda intersezione con via Ronchi;

RITENUTO inoltre di intervenire mediante l’istituzione di divieti di transito dei mezzi pesanti in corrispondenza delle direttrici e intersezioni con la SR 245 e la SP 44, come meglio evidenziato dalle due planimetrie allegate: **sub “A”** e **sub “B”**;

VISTA l'autorizzazione di Veneto Strade del 22/11/2016 prot. 29957/2016 per l'installazione impianti di segnaletica di deviazione per autocarri, autotreni e autoarticolati;

VISTA l'autorizzazione della Provincia di Padova del 17/10/2016 prot. 0137309/16 per il divieto di transito ai mezzi pesanti e per l'installazione della relativa segnaletica;

VISTO il nulla-osta della Federazione dei Comuni del Camposampierese pervenuto al prot. 20781 il 01/12/2016;

VISTI l'art. 7 comma 1 lettera b) e l'art. 6 comma 4 lettere da b) a f) del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, a norma dei quali il comune può, per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, stabilire con ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, sentito il parere dell'ente proprietario della strada;

VISTI gli articoli 1, 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 ss.mm.;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm.;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

- l'Istituzione del divieto di transito sul tratto della SR 245 "Castellana" dalla chilometrica 17+800, rotonda intersezione con via Manetti, alla chilometrica 19+750, rotonda intersezione con via Ronchi, ricadenti nel centro abitato di Trebaseleghe, ai veicoli di massa a pieno carico superiore a tonnellate 3,5, eccetto che i veicoli delle seguenti categorie:
 - a) mezzi operativi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - b) carico/scarico delle merci e veicoli con idoneo documento di trasporto o autorizzati dalla Polizia Locale e/o ente proprietario della strada;
 - c) residenti e imprese con sede operativa nel Comune di Trebaseleghe;
 - d) veicoli in servizio pubblico;
 - e) mezzi operatrici del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada.

DISPONE

Che:

- il Settore Assetto e Sviluppo del Territorio – Servizio Patrimonio di predisporre la prescritta segnaletica stradale come meglio specificato nelle planimetrie sub. "A" e sub. "B";
- il Corpo di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ed agli altri organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
- si porti a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- la presente sia trasmessa al settore viabilità della provincia di Padova, alla Federazione dei Comuni del Camposampierese – Corpo di Polizia Locale, alla locale stazione di Carabinieri, alle associazioni di categoria dei trasportatori e a Veneto Strade;
- la presente ordinanza annulli e sostituisca le precedenti ordinanze sindacali in contrasto con le presenti disposizioni;

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

Precisa:

- che le operazioni di carico e scarico delle merci, in deroga al divieto sopra statuito, dovranno essere debitamente documentate da parte dei conducenti dei veicoli e dei complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose in deroga al divieto ovvero dovranno esibire alle Forze di polizia stradale:
- bolla di consegna o di avvenuta consegna della merce;

- documento da cui risulti la che la residenza del conducente si trova all'interno della zona interdetta;
- carta di circolazione del veicolo da cui risulti che la sede dell'azienda di appartenenza è ubicata all'interno della zona interdetta;
- fattura o scontrino fiscale della ditta ubicata in zona interdetta, che ha eseguito la riparazione del veicolo;
- la Polizia Locale potrà rilasciare una specifica autorizzazione in deroga per eventuali casi non contemplati nella presente ordinanza. In sede di rilascio della predetta autorizzazione sarà indicato il percorso di entrata ed uscita dal Centro Abitato nonché l'eventuale area di sosta.

Avverte:

- che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4,1992, n. 285 e ss.mm.;
- la presente ordinanza verrà resa edotta al pubblico e sarà esecutiva, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale;
- avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Veneto ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. 495/92;
- a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Gino Azzalin.

Trebaseleghe, lì 02/12/2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Gino Azzalin

Documento firmato digitalmente ex art. 24 comma 2 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Allegati: planimetrie

Ufficio Lavori Pubblici - Tel.: 049 9319573 Fax 049 9388308 e-mail: lavoripubblici@comune.trebaseleghe.pd.it


Orari al pubblico: Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì 9.00 - 13.00

Responsabile del procedimento geom. Gino Azzalin

Referente per le informazioni / visione atti: arch. Daniele Levorato - tel. 049 9319572

P.E.C.: comune.trebaseleghe@postecert.it

PLANIMETRIA SEGNALETICA DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI NEL CENTRO DI TREBASELEGHE - Zona a Nord del centro abitato



PLANIMETRIA SEGNALETICA DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI NEL CENTRO DI TREBASELEGHE - Zona a SUD del centro abitato

